

**N. 01668/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02548/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2548 del 2014, proposto da:

General Costruction S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo, 18;

contro

Comune di Lucera (Fg), in persona del Sindaco *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lovanio, 16 scala B; I.Co.Pi. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto in Roma presso Gian Marco Grez & associati S.r.l., corso Vittorio Emanuele II, 18; Studio Montepara S.r.l. in proprio e in qualità di mandante Rtp; Studio ing.Giuseppe Antonio Zefferino in proprio e in

qualità di mandante Rtp; Studio Ing. Adriano Canonico in proprio e in qualità di mandante Rtp, Studio arch. Arcangelo Cristini in proprio d in qualità di mandante Rtp;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. I, n. 147 dd. 13 marzo 2014, resa tra le parti e concernente affidamento della redazione della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione aree stradali – mcp;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lucera e di I.Co.Pi. Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l'appellante General Construction S.r.l. l'avv. Giuliano Di Pardo, per l'appellato Comune di Lucera l'avv. Ignazio Lagrotta e per l'appellata I.Co.Pi. S.r.l. l'avv. Enrico Follieri;

Ritenuto che nella presente fase di sommaria delibazione della fattispecie la domanda cautelare in epigrafe non appare – allo stato – accoglibile in quanto, anche lasciando in disparte la circostanza che all'odierna camera di consiglio è stata comunicata l'avvenuta stipula del contratto tra il Comune

di Lucera e la I.Co.Pi. S.r.l., sembra assumere rilievo che la contestazione dell'appellante circa la mancata predisposizione e compilazione del modello F annesso al bando di gara da parte dei soci e direttori tecnici del raggruppamento di professionisti non risulta correlata alla specifica formulazione di una censura in tal senso avverso la *lex specialis* della gara medesima.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 2548/2014).

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)